



Comitato economico e sociale europeo

CCMI/130
Amianto

Bruxelles, 18 febbraio 2015

PARERE

del Comitato economico e sociale europeo
sul tema

Liberare l'UE dall'amianto

Relatore: **PLOSCEANU**
Correlatore: **GIBELLIERI**

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 8 luglio 2014, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento interno, di elaborare un parere d'iniziativa sul tema:

Liberare l'UE dall'amianto.

La commissione consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI), incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 28 gennaio 2015.

Alla sua 505a sessione plenaria, dei giorni 18 e 19 febbraio 2015 (seduta del 18 febbraio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 162 voti favorevoli, 5 voti contrari e 10 astensioni.

*

* *

1. **Conclusioni e raccomandazioni**

- 1.1 La rimozione completa di tutto l'amianto utilizzato e di tutti i prodotti contenenti amianto deve rappresentare un obiettivo prioritario per l'Unione europea. L'elaborazione dei piani d'azione spetta agli Stati membri, ma l'Unione europea dovrebbe svolgere un ruolo di coordinamento. A questo proposito il Comitato economico e sociale europeo (CESE) invita l'UE a collaborare con le parti sociali e altri soggetti interessati a livello europeo, nazionale e regionale per elaborare e condividere piani d'azione destinati alla gestione e rimozione dell'amianto. Tali piani dovrebbero includere i seguenti aspetti: istruzione e informazione, formazione dei dipendenti pubblici, formazione nazionale e internazionale, programmi di finanziamento della rimozione dell'amianto, attività di sensibilizzazione alla rimozione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto (anche da edifici, strutture pubbliche e siti di ex stabilimenti di produzione dell'amianto), pulizia di immobili e costruzione di impianti per la distruzione dell'amianto e del materiale di risulta contenente amianto, monitoraggio dell'efficacia dei requisiti legislativi vigenti, valutazione dell'esposizione del personale a rischio e protezione della salute.
- 1.2 Diversi Stati membri hanno istituito registri degli edifici nei quali è presente amianto. Sarebbe quindi opportuno raccomandare agli Stati membri che non l'avessero ancora fatto di istituire tali registri, che consentirebbero di fornire ai lavoratori e ai datori di lavoro informazioni pertinenti sui rischi correlati all'amianto prima dell'avvio di lavori di ristrutturazione, integrando così i requisiti previsti attualmente in materia di tutela della salute e di sicurezza dalla legislazione dell'UE. La registrazione potrebbe iniziare dal livello locale, con le infrastrutture e gli edifici pubblici.

- 1.3 Finora solo la Polonia ha adottato un piano d'azione sostenuto finanziariamente per la rimozione di tutti i materiali ancora esistenti che contengono amianto. L'obiettivo è eliminare completamente l'amianto entro la fine del 2032. Prendendo spunto da questo esempio, l'UE dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a varare piani d'azione e tabelle di marcia specifici a vari livelli: locale, regionale e nazionale. In questo senso anche la piena attuazione della normativa nazionale ed europea in materia di amianto riveste grande importanza. Un ruolo altrettanto importante per il conseguimento di questo obiettivo può essere svolto, a livello europeo, dal Comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (CARIP) e, a livello nazionale, dagli ispettorati del lavoro.
- 1.4 L'esempio polacco insegna anche che è indispensabile disporre di sufficienti risorse finanziarie pubbliche per la rimozione dell'amianto. Il CESE considera inoltre la rimozione organizzata e strutturata dell'amianto come una forma di promozione dello sviluppo regionale e di miglioramento delle infrastrutture di queste regioni. La Commissione europea dovrebbe valutare la possibilità di aprire in modo esplicito i propri fondi strutturali ai piani di rimozione dell'amianto.
- 1.5 Si sollecita la Commissione a realizzare uno studio sugli approcci e sui sistemi nazionali di registrazione dell'amianto esistenti e su come vengono finanziati.
- 1.6 La realizzazione di discariche per i rifiuti dell'amianto è una soluzione solo provvisoria del problema, che così viene lasciato alle future generazioni, essendo la fibra di amianto pressoché indistruttibile nel tempo. Il CESE invita pertanto la Commissione a promuovere sistemi per la distruzione dei prodotti contenenti amianto (dispositivi come le torce al plasma, la pirogassificazione, ecc.), facendo riferimento alle migliori tecniche disponibili (BAT - *Best Available Techniques*). Andrebbero sostenute azioni di ricerca e innovazione per attuare tecnologie sostenibili per il trattamento e l'inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto, in vista del riciclaggio sicuro, del riutilizzo e della riduzione dello smaltimento in discarica di questi rifiuti. La Commissione dovrebbe prevedere misure efficaci per impedire la pratica pericolosa di conferire i rifiuti dell'amianto nelle discariche previste per i rifiuti edili generici.
- 1.7 I finanziamenti dell'UE e gli incentivi degli Stati membri destinati al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici dovrebbero essere collegati alla rimozione sicura dell'amianto da tali edifici. Nonostante che l'UE abbia messo a punto una politica ambiziosa in materia di efficienza energetica e che, in base alle previsioni, la direttiva riveduta sull'efficienza energetica dovrebbe definire una strategia a lungo termine in ogni Stato membro per la ristrutturazione degli edifici, a tale politica non vengono affiancate strategie di rimozione dell'amianto. È invece vivamente raccomandato di garantire tale affiancamento, nel quadro di una politica coerente dell'UE in grado di integrare gli ambiti d'intervento pertinenti.

Qualsiasi tipo di piano d'azione per la rimozione dell'amianto deve tenere conto delle qualifiche di tutte le parti interessate coinvolte in questo intervento/azione, vale a dire: lavoratori e imprese, coordinatori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro nonché

ispettori del lavoro, consulenti, formatori, datori di lavoro e altri soggetti. Una certificazione delle capacità delle imprese di partecipare a questi piani d'azione è quindi assolutamente necessaria e raccomandata.

- 1.8 La rimozione sicura dipende fortemente dal livello di formazione di due categorie di lavoratori: quelli che operano in aziende specializzate e quelli che esercitano una professione o un'attività che li espone accidentalmente all'amianto.

Il CESE invita la Commissione a fornire, di concerto con le autorità nazionali, il necessario sostegno per la realizzazione di azioni e iniziative volte ad assicurare la protezione dell'intera forza lavoro dell'UE, visto che le piccole e medie imprese, che impiegano la maggior parte dei lavoratori europei, sono particolarmente esposte per quanto concerne l'attuazione della legislazione in materia di salute e di sicurezza. A tal fine risulta quindi indispensabile un'efficace azione di formazione.

- 1.9 Il CESE invita la Commissione a elaborare, in collaborazione con le parti sociali e altri soggetti pertinenti, programmi e attività di sensibilizzazione incentrati sui rischi derivanti dall'amianto e sulla necessità di una formazione appropriata per tutti i lavoratori che possono entrare in contatto con materiali contenenti amianto, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2009/148/CE, nonché a migliorare l'informazione riguardo alla normativa vigente in materia di amianto e a fornire orientamenti pratici su come rispettarla, rivolti anche ai cittadini dell'UE.

- 1.10 La legislazione dell'UE dovrebbe anche rispecchiare e adottare i risultati della ricerca medico-scientifica più recenti. Studi condotti ultimamente hanno inoltre dimostrato che il mesotelioma e il cancro del polmone possono insorgere anche a seguito di una bassissima esposizione e dopo un periodo di latenza molto lungo. Il CESE esorta pertanto la Commissione a modificare la raccomandazione 2003/670/CE alla luce dei progressi realizzati dalla ricerca medica e a includervi il cancro della laringe e quello dell'ovaio quali malattie legate all'amianto.

- 1.11 Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i casi di asbestosi, mesotelioma e malattie amianto correlate siano registrati tramite la raccolta sistematica di dati sulle malattie professionali e non professionali legate all'amianto; inoltre dovrebbero classificare e registrare ufficialmente le placche pleuriche come una malattia legata all'amianto e fornire, con l'assistenza di osservatori ad hoc, una mappatura attendibile della presenza di amianto. Il personale medico necessita di una formazione appropriata per poter adempiere al proprio dovere di formulare una diagnosi corretta.

- 1.12 Inoltre, le istituzioni dell'UE dovrebbero (contribuire a) diffondere le migliori pratiche in fatto di orientamenti e prassi nazionali concernenti le procedure di riconoscimento delle malattie legate all'amianto.

1.12.1 In particolare, occorre favorire il ruolo attivo delle vittime in tali procedure di riconoscimento; per poter accedere alle informazioni di cui hanno bisogno e far sentire la propria voce, le vittime dell'amianto devono poter ricevere sostegno giuridico, finanziario e personale. Le associazioni delle vittime dell'amianto devono essere organizzate. In questo modo è possibile alleviare l'onere a carico delle vittime nell'ambito di tali procedure di riconoscimento, che va sempre sommato alla sofferenza personale provocata dalla malattia.

Il CESE pertanto:

- chiede agli enti assicurativi e di risarcimento di adottare un approccio comune per il riconoscimento e il risarcimento delle malattie professionali legate all'amianto;
- chiede che le procedure di riconoscimento siano semplificate e facilitate;
- riconosce che, a causa di periodi di latenza particolarmente lunghi, spesso le vittime dell'amianto non sono in grado di dimostrare il nesso di causalità tra la malattia e l'esposizione professionale all'amianto;
- raccomanda alla Commissione di sostenere l'organizzazione di convegni volti a fornire consulenza professionale alle associazioni di vittime dell'amianto e a prestare assistenza ai loro membri.

1.12.2 Per concludere, il CESE invita la Commissione a collaborare con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), i paesi terzi e altri organismi internazionali per promuovere in tutto il mondo livelli elevati di salute e di sicurezza sul lavoro, ad esempio identificando i problemi legati all'amianto e incoraggiando soluzioni strumentali alla protezione della salute, nonché per migliorare l'informazione e il sostegno alle vittime di malattie correlate all'amianto.

1.12.3 Trattandosi di un tema di grande importanza, il CESE/CCMI presenterà questo parere a una conferenza organizzata in collaborazione con il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni e la Commissione europea.

2. **Introduzione**

2.1 Nonostante il divieto vigente in tutta Europa¹ (direttiva del 1999 da attuarsi entro il 2005), l'amianto continua a mietere vittime nel nostro continente. Sebbene tutti i tipi di amianto siano pericolosi e le conseguenze pregiudizievoli di tale sostanza siano documentate e regolamentate, e benché il suo utilizzo sia vietato, l'amianto è ancora presente in un gran numero di navi, treni, macchinari, bunker, tunnel, gallerie, tubazioni delle reti idriche pubbliche e private, e soprattutto in tanti edifici, siano essi pubblici o privati.

¹ Direttiva 1999/77/CE.

- 2.2 Secondo l'OMS, i casi di malattie legate all'amianto registrati ogni anno nella sola Unione europea sono compresi tra i 20 000 e i 30 000, e si stima che nell'UE più di 300 000 cittadini moriranno di mesotelioma entro il 2030. Inoltre si calcola che nel mondo vi siano ogni anno 112 000 decessi causati da malattie amianto correlate².
- 2.3 Il divieto vigente in tutta Europa³ (direttiva del 1999 da attuarsi entro il 2005) e gli attuali sistemi di vigilanza non sono sufficienti a impedire che l'amianto venga importato nei mercati europei. Il problema riguarda un ampio numero di prodotti, che comprendono materiali da costruzione, elettrodomestici, rivestimenti per i freni delle automobili, termos, ecc. In base al nuovo approccio in materia di vigilanza del mercato europeo⁴, l'UE potrebbe avviare azioni contro i prodotti contenenti amianto.
- 2.4 A livello UE esiste un ampio corpus legislativo sull'amianto, che regola il divieto, i valori limite e la protezione dei lavoratori. Oltre al divieto dell'uso e della commercializzazione dell'amianto, sono stati fissati dei valori limite, è stata adottata una direttiva specifica che disciplina le condizioni di lavoro⁵, e sono state rese obbligatorie la certificazione delle imprese, l'informazione e la formazione dei lavoratori. Le disposizioni dell'UE, tuttavia, sono spesso molto generiche e vengono conseguentemente attuate in maniera divergente. Inoltre mancano, ad esempio, ancora disposizioni specifiche riguardo ai livelli di formazione per le diverse funzioni o alla registrazione delle fonti di amianto.
- 2.5 A questo punto va ricordato che una relazione d'iniziativa adottata dal Parlamento europeo nel marzo 2013⁶ descrive dettagliatamente i diversi problemi e ambiti di intervento collegati alla questione dell'amianto ed elenca 62 richieste specifiche rivolte ai responsabili politici europei e nazionali.
- 2.6 Oggi dobbiamo prendere atto che il livello di produzione annua di amianto nel mondo resta elevato, sebbene molti Stati ne abbiano vietato l'uso. Il commercio e l'utilizzo di amianto si sono semplicemente spostati dai paesi industrializzati a quelli emergenti. Il commercio fiorente dell'amianto a livello mondiale è accompagnato dall'attività efficace di una lobby internazionale dell'amianto, che per la sua propaganda si avvale anche della ricerca compiacente di alcuni scienziati. A questo proposito va osservato inoltre che a livello europeo proseguono gli investimenti finanziari nelle industrie mondiali dell'amianto; l'Europa continua da parte sua a esportare l'amianto, inviando le proprie navi da demolire in altre parti del

2 <http://www.efbww.org/pdfs/Presentation%20Mr%20Takala.pdf>.

3 Direttiva 1999/77/CE.

4 <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0075:FIN:IT:PDF> - COM(2013) 75 final, cfr. in particolare l'articolo 12.

5 Direttiva 83/477/CEE del 19 settembre 1983, modificata dalla direttiva 91/382/CEE del 25 giugno 1991 e dalla direttiva 98/24/CE del 7 aprile 1998.

6 Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 intitolata *Minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente* (2012/2065(INI)).

mondo. Si noti peraltro che le navi in transito che trasportano amianto continuano ad attraccare e ad utilizzare infrastrutture portuali o depositi temporanei all'interno dell'UE.

- 2.7 È essenziale garantire un contesto di parità a livello mondiale per quanto riguarda l'amianto e, a tale proposito, l'UE dovrebbe svolgere un ruolo decisivo nel vietare a livello internazionale qualsiasi utilizzo dell'amianto. A questo proposito l'Europa può offrire ad altre regioni del mondo le proprie conoscenze relative agli effetti dell'amianto sulla salute, alla sua sostituzione con altri materiali e alla sua rimozione sicura. Quello che serve è un più forte impegno dell'UE in seno alle istituzioni internazionali per sperimentare strumenti che consentano di assegnare un marchio di tossicità al mercato dell'amianto e per attribuire la massima priorità all'inclusione dell'amianto crisotilo nell'allegato III della convenzione di Rotterdam⁷.

3. Sviluppi specifici

- 3.1 Secondo uno studio pubblicato nel 2011⁸, una parte consistente dell'ambiente edificato nell'UE ha più di 50 anni. Oltre il 40 % degli edifici residenziali è stato costruito prima degli anni '60 dello scorso secolo. Il settore dell'edilizia ha avuto una forte espansione tra il 1961 e il 1990, periodo durante il quale il patrimonio edilizio, in quasi tutti gli Stati membri, è più che raddoppiato e si è fatto ampio uso dell'amianto.
- 3.2 Sempre secondo lo stesso studio, gli edifici consumano circa il 40 % del fabbisogno energetico finale complessivo in Europa, e rappresentano il settore che registra il livello di consumi più elevato, seguito dai trasporti con il 33 %. Allo stesso tempo l'UE si è impegnata a ridurre dell'80-95 % le emissioni di gas a effetto serra entro il 2050, nel quadro della sua tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050⁹.
- 3.3 Ciò significa che la ristrutturazione dell'ambiente edificato presenta un duplice vantaggio: da un lato offre notevoli potenzialità di miglioramento del rendimento energetico degli edifici, contribuendo quindi al raggiungimento degli obiettivi della tabella di marcia per il 2050, e dall'altro, rappresenta un'opportunità unica di rimuovere l'amianto.

7

La convenzione, entrata in vigore il 24 febbraio 2004, persegue i seguenti obiettivi: promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione tra le parti nel commercio internazionale di talune sostanze chimiche pericolose al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente da potenziali danni; contribuire all'uso ecocompatibile di tali sostanze chimiche pericolose, favorendo lo scambio di informazioni sulle loro caratteristiche, definendo una procedura per l'adozione di decisioni a livello nazionale sulle loro importazioni ed esportazioni e comunicando tali decisioni alle Parti.
<http://www.pic.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1048/language/en-US/Default.aspx>.

8

BPIE (*Buildings Performance Institute Europe*), *Europe's buildings under the microscope* (Edifici d'Europa al microscopio), ottobre 2011.

9

Direttiva 2010/31/CE del 19 maggio 2010.

3.4 È tuttavia necessario adottare un approccio coordinato e garantire una stretta collaborazione in materia di politiche e regimi di finanziamento a livello sia UE che nazionale. Infine occorrono strumenti finanziari innovativi per incentivare gli investimenti privati.

3.5 A questo proposito, ci si attende che l'UE svolga un ruolo di sostegno e di coordinamento. Inoltre occorre migliorare il coordinamento in alcuni ambiti specifici come la formazione dei lavoratori, la registrazione e il riconoscimento delle malattie legate all'amianto.

4. **Sviluppi a livello nazionale**

4.1 Nonostante i divieti vigenti, all'interno degli edifici si trovano ancora milioni di tonnellate di amianto e non tutti gli Stati membri hanno ancora istituito un registro dei siti contenenti amianto né dei quantitativi da rimuovere. Manca quindi un punto di partenza adeguato per il corretto smaltimento di tutte le fonti di amianto ancora presenti in Europa.

4.2 Attualmente la Polonia è l'unico paese dell'UE ad aver adottato un programma nazionale per la rimozione di tutto l'amianto esistente, il cui costo è stimato a circa 10 miliardi di euro fino al 2030, con un calendario chiaramente definito e un apposito finanziamento tramite risorse miste pubbliche (Stato, programmi UE) e private (proprietari, associazioni territoriali, ecc.). Questo tipo d'iniziativa va esteso a tutti gli altri Stati membri¹⁰.

4.3 In Francia si è appurato che 3 milioni di alloggi popolari su un patrimonio di 15 milioni presentano problemi connessi con l'amianto e i costi stimati per i necessari interventi di bonifica ammontano a 15 miliardi di euro. Il costo stimato per unità abitativa oscilla tra i 15 000 e i 20 000 euro. Gli sviluppi degli interventi di bonifica riguardanti la storica torre di Montparnasse a Parigi meritano di essere seguiti con attenzione.

4.4 Nel Regno Unito è in corso una campagna per la rimozione dell'amianto da tutte le scuole. Tra i motivi della campagna figura l'aumento dell'incidenza del mesotelioma tra gli insegnanti. *[siamo in attesa di informazioni]*

4.5 In Lituania, nel 2012, è stato avviato un programma di sostituzione dei tetti contenenti amianto, attuato dal ministero dell'Agricoltura. Al programma hanno aderito gli abitanti di piccoli centri e il contributo massimo previsto per progetto è di 6 000 LTL (1 740 EUR). L'UE e il bilancio statale finanziano fino al 50 % dei costi complessivi ammissibili per i progetti.

10 Allegato alla risoluzione n. 38/2010 del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2010.

5. Attività di formazione

- 5.1 Uno dei problemi principali riguarda le conoscenze (e la mancanza di conoscenze) sull'amianto. Molti lavoratori svolgono attività che li espongono all'amianto: si tratta in particolare di coloro che operano nei settori della manutenzione e della bonifica, anche se vi sono molte altre categorie potenzialmente interessate (copritetti, elettricisti, installatori di impianti di riscaldamento, addetti al riciclaggio, coordinatori della salute e sicurezza sul lavoro, ispettori del lavoro, ecc.). La legislazione esistente prevede già l'obbligo per i datori di lavoro di fornire una formazione adeguata a tutto il personale esposto o potenzialmente esposto a polveri di amianto o a materiali contenenti amianto. Con il divieto dell'uso di diversi tipi di materiali, si stanno tuttavia progressivamente perdendo le conoscenze relative ai pericoli che essi comportano, nonché alle loro caratteristiche e al loro aspetto. Sebbene molti Stati membri abbiano predisposto corsi di formazione destinati agli addetti ai lavori di demolizione, costruzione e manutenzione e ad altre figure professionali coinvolte nella rimozione dei materiali contenenti amianto, mancano ancora norme adeguate applicabili in tutta Europa.
- 5.2 L'integrità fisica è un diritto umano fondamentale, sancito, tra l'altro, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. E le politiche dell'UE devono essere concepite in maniera da proteggere questo diritto: si tratta soprattutto delle politiche in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul lavoro, ma anche di altri settori che si occupano delle possibilità di esposizione all'amianto e delle modalità di trattamento di tale materiale.
- 5.3 Un altro aspetto importante sono le conoscenze adeguate di ingegneri civili, architetti e dipendenti delle imprese che non sono specializzate nella rimozione dell'amianto. Il CESE invita la Commissione a istituire, congiuntamente agli Stati membri, un gruppo di lavoro incaricato di definire qualifiche minime specifiche all'amianto, nonché formulare qualifiche specifiche all'amianto per la formazione di tali professionisti/lavoratori.
- 5.4 Le parti sociali del settore dell'edilizia a livello europeo (FIEC, Federazione internazionale europea della costruzione, e FELEDL, Federazione europea dei lavoratori edili e del legno) hanno affrontato il problema creando dei moduli d'informazione sull'amianto¹¹ per la seconda categoria di lavoratori. Un altro progetto finanziato dall'UE (progetto ABClean - Leonardo da Vinci), fuori dall'ambito del dialogo sociale, sta mettendo a punto materiali destinati ai corsi di formazione dei formatori¹².

11 <http://www.efbww.org/default.asp?Issue=Asbestos&Language=EN> e <http://www.fiec.eu/en/library-619/other-publications.aspx>.

12 <http://www.abcleanonline.eu/Project.aspx>.

6. Conclusioni della miniaudizione

- 6.1 Fin troppe persone in Europa soffrono a causa di diverse patologie legate all'amianto. La maggior parte di queste malattie (ma certo non tutte) sono di origine professionale. Le casalinghe che pulivano gli abiti da lavoro dei mariti erano esposte alle fibre di amianto così come lo erano i loro figli. Una campagna condotta nel Regno Unito ha rilevato che circa l'80 % di tutte le scuole è ancora contaminato dall'amianto. Questa situazione può facilmente tradursi in un'altra generazione di vittime dell'amianto, soprattutto alla luce delle ultime ricerche scientifiche concernenti i livelli di esposizione/periodi di latenza e l'insorgenza delle malattie. Infatti anche dosi minime di esposizione, combinate a un lungo periodo di latenza, possono provocare diverse malattie amianto correlate. L'esposizione all'amianto rappresenta quindi una minaccia per l'insieme della popolazione in diversi Stati membri.
- 6.2 Inoltre, a causa del periodo di latenza particolarmente prolungato e delle conoscenze parzialmente insufficienti del personale medico, spesso le vittime non ricevono né informazioni né assistenza in maniera tempestiva e adeguata da parte degli addetti ai servizi sanitari.
- 6.3 Lo smaltimento sicuro è un aspetto importante di qualunque piano di rimozione: se ignorato, dà luogo a esposizioni impreviste all'amianto. In Svizzera, ad esempio, il tasso di esposizione più elevato è stato registrato nel settore del riciclaggio.
- 6.4 Una condizione preliminare per proteggere i cittadini e i lavoratori è l'esistenza di efficienti sistemi di vigilanza del mercato, necessari per impedire l'importazione nei mercati europei di nuovi materiali contenenti amianto.
- 6.5 Per quanto riguarda gli effetti letali di tutte le forme di amianto, l'UE si sta muovendo su solide basi comuni. Conformemente alla direttiva 1999/77/CE, "non è ancora stato individuato un livello massimo di esposizione sotto il quale l'amianto crisotilo non presenta rischi cancerogeni" e "un metodo efficace per proteggere la salute umana è di vietare l'uso di fibre di amianto crisotilo e dei prodotti che le contengono".
- 6.6 Una malattia amianto correlata può provocare, come spesso succede, una lenta agonia prima della morte. In una relazione di Eurogip¹³ e nella relazione dedicata a un progetto congiunto FELEDL, CES (Confederazione europea dei sindacati) e IBAS (*International Ban Asbestos Secretariat*) è stato fatto il punto della situazione in materia di riconoscimento e risarcimento per le malattie amianto correlate, secondo la normativa vigente negli Stati membri dell'Europa centrale e orientale¹⁴. Sebbene le principali malattie legate all'amianto siano in linea di

13 <http://www.eurogip.fr/en/publications-d-eurogip/130-asbestos-related-occupational-diseases-in-europe-recognition-statistics-specific-systems>.

14 <http://www.efbww.org/default.asp?Issue=Asbestos+diseases&Language=EN>.

principio riconosciute nella maggior parte degli Stati membri, troppo spesso le vittime devono continuare a lottare invano per veder riconosciuto il loro stato.

Dalle relazioni sopramenzionate emerge altresì che le disposizioni e le procedure nazionali in materia di riconoscimento e risarcimento differiscono significativamente da un paese all'altro. Spesso il sostegno e l'orientamento di cui hanno bisogno le vittime non esiste.

Bruxelles, 18 febbraio 2015

Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE
